



**Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia**

Dott. Ing. Massimiliano Barone

- ❖ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania n° 3225
- ❖ Albo Dirigenti Cantieri di Lavoro pos. Direttore n° 6940
- ❖ Elenco Ministero dell'Interno D.M. 25/3/85 di cui alla L.818/84 cod. id. CT 03225 I 00623
- ❖ Socio Fondatore A.N.I.S. (Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza)
- ❖ Membro "Commissione Sicurezza" Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania
- ❖ Elenco Esperti per segnalazioni teme Enti Pubblici e Privati – prot. n°2571 del 23/7/98
- ❖ Requisiti di cui all'ex art. 10 D.Lgs. 494/96
- ❖ Requisiti di cui al D.Lgs.81/2008 (TUTTI i Settori ATECO)

*10 e 11 ottobre 2012
Sala Convegni, I.N.G.V.
sez. BOLOGNA*

Con il Patrocinio di:



Corso di Formazione in materia di Sicurezza e Salute negli Ambienti di Lavoro della Ricerca

(ai sensi degli artt. 36 e 37 del
D.Lgs.81/2008)

Relatore: Massimiliano Barone



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia



SEMINARIO di Formazione e Aggiornamento per Personale I.N.G.V. La Sicurezza e la Salute negli ambienti di lavoro della Ricerca

“La Valutazione dei Rischi, Norme di Sicurezza, e Misure di Prevenzione, nell’ambito delle attività di Ricerca e monitoraggio in aree a rischio vulcanico e sismico



DATA

Mercoledì 10 e 11 ottobre 2012

SEDE DEL CORSO

Aula Conferenze – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,
Via Donato Creti, 12 - BOLOGNA

OBIETTIVI

Il mondo della Ricerca e dell’Innovazione Tecnologica per sua natura è sempre in evoluzione, ed accompagnato da normative in materia di Sicurezza e Salute non sempre conosciute o applicate. La particolare enfasi data alla formazione nel quadro normativo riguardante la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sia a livello nazionale che comunitario, dimostra l’importanza attribuita a tale processo, non solo come mezzo elettivo per la diffusione della cultura della sicurezza a tutti i livelli ma anche e soprattutto come misura generale di tutela. La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è uno degli elementi strategici del nuovo quadro normativo delineato dal D.lgs. 81/2008, e si caratterizza come: - processo educativo; - misura generale di tutela; - obbligo giuridico. L’art. 2 del Dlgs 81/2008 definisce la “formazione” sulla sicurezza sul lavoro come *“processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”*.

Il Corso di Formazione pone quindi come obiettivo, quello di promuovere la Sicurezza e la Salute in tutti gli ambienti di lavoro della Ricerca, di tutti i lavoratori,

così come definiti dal T.U., definendo soluzioni, buone pratiche, trasferendo, conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti all’interno delle attività previste dall’INGV, sia durante le attività al VDT, sia durante le attività di Ricerca e monitoraggio in zone a Rischio Sismico e Vulcanologico.

La partecipazione al Seminario è da ritenersi valida quale Corso di Formazione e Aggiornamento di cui al D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

DESTINATARI

Dirigenti, Preposti, Lavoratori (assegnisti, tesisti, ecc.) ai sensi del D.Lgs.81/08.

PROGRAMMA E CONTENUTI

Sessione I		10/10/2012
9.15	• Registrazione dei partecipanti	
9.30	Normativa Nazionale ed Europea • La Normativa ed i soggetti della prevenzione • Compiti, obblighi, valutazione e misure di Prevenzione • Dati infortunistici e costi della non-sicurezza	Relatore: Dott. Ing. Massimiliano Barone RSPP INGV OE Sez. CT
11.00	Misure di Prevenzione e Protezione • Norme di comportamento, in attività di Ricerca e monitoraggio in zone a Rischio Sismico e Vulcanologico • I Rischi trasversali, ambientali ed organizzativi • Caratteristiche ed utilizzo dei DPI	Relatore: Dott. Ing. Massimiliano Barone RSPP INGV OE Sez. CT
13.00	Fine sessione	
Sessione II		11/10/2012
9.00	La Prevenzione Incendi • l’incendio e la prevenzione incendi; • la protezione antincendio e le procedure adottare; • esercitazione pratica riguardanti l’utilizzo di estintori portatili, e dispositivi di protezione individuale.	Relatore: Dott. Ing. Massimiliano Barone RSPP INGV OE Sez. CT
10.30	Gestione delle emergenze • Tecniche di comportamento e misure di emergenza	Relatore: Dott. Ing. Massimiliano Barone RSPP INGV Sez. CT
12.30	• Verifica dell’apprendimento • Dibattito (moderatore: Dott. G. Ponzoni)	A cura di: Dott. Ing. Massimiliano Barone
13.00	• Conclusione lavori	

Direttore del Corso e Responsabile Progetto Formativo: dott. Ing. Massimiliano Barone
Soggetto organizzatore: I.N.G.V. – Sezioni di Bologna e Catania

Con il Patrocinio di :





Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia

Partner



Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione

AVCP - *Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici*

INGV - Sez. Catania - M. Barone



Senato
della Repubblica

**ANIS PARTECIPA AL
CONVEGNO NAZIONALE**

**"Storia della prevenzione nei
150 Anni di Unità d'Italia"**

Argomenti trattati

Relatore: Massimiliano Barone



Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia


*10 e 11 ottobre 2012
Sala Convegni, I.N.G.V.
Sez. BOLOGNA*

- La Normativa Nazionale ed Europea
- I soggetti con obblighi di prevenzione
- Il Sistema di Gestione di Sicurezza e Salute sul lavoro
- Gli infortuni ed i costi della non sicurezza
- Il nuovo apparato sanzionatorio

- Perché siamo qui?




Le leggi sono sempre esistite...



Augusto (26-6 a.C.)
Criteri Organizzativi Antincendio

R.D. n.205/1900
Regolamento per la Prevenzione Infortuni

INGV - Sez. Catania - M. Barone



... ed anche gli infortuni....



... e le malattie professionali...

INGV - Sez. Catania - M. Barone

Codice Civile (art. 2087)



- *l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le **misure** che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a **tutelare l'integrità fisica e la personalità morale** dei prestatori di lavoro.*

Codice Penale (artt. 437-451-582- 660)

- Prevede sanzioni specifiche in caso di omissione dolosa (art. 437) e colposa (art. 451) di cautele contro gli infortuni sul lavoro.
- Inoltre punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni “**chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente** (art. 582)” e punisce con l’arresto chiunque “reca molestie o disturbo” a qualcuno (art. 660).



- È stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, il **Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008**, il *Testo Unico* in materia di tutela della **salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, che attua l'art.1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007



- Entrano così in vigore, con la contestuale abrogazione delle norme sancite dallo storico D.Lgs. 626/1994 e provvedimenti satellite, le **nuove regole** per la sicurezza dei lavoratori dettate dal D.Lgs. 81/2008




Il nuovo decreto recante il c.d. "Testo unico" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede:

- campo di applicazione più esteso di quello previsto dal Dlgs 626/1994,
- definisce meglio soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e meccanismi di delega di funzioni,
- stabilisce regole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori,
- inasprisce le sanzioni per l'inosservanza delle regole di prevenzione e protezione.



- Il nuovo decreto legislativo è composto da **306** articoli (suddivisi in XIII titoli) e da 51 allegati tecnici





XIII TITOLI

- Principi comuni
- Luoghi di lavoro
- **Attrezzature di lavoro e D.P.I.**
- Cantieri temporanei o mobili
- **Segnaletica di sicurezza e salute**
- Movimentazione manuale dei carichi
- Videoterminali
- **Agenti fisici**
- **Sostanze pericolose**
- Agenti biologici
- Protezione da atmosfere esplosive
- **Disposizioni in materia penale** e di procedura penale
- Norme transitorie e finali



... successivamente all'entrata in vigore (**15 maggio 2008**)
sono state abrogate le seguenti norme:

- DPR 27 aprile 1955, n. 547 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
- DPR 7 gennaio 1956 n. 164 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
- DPR 19 marzo 1956, n. 303 sull'igiene del lavoro, fatta eccezione per l'art. 64
- D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 sul rischio chimico, fisico e biologico
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 sulla segnaletica di sicurezza
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 sull'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche
- articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248 ("pacchetto Bersani")
- articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 sul riassetto e riforma della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro

Rimangono in vigore in particolare le seguenti norme:

- **D.M. 10/3/98 sulla prevenzione incendi**
- **D.Lgs. 151/01 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità**
- **Accordi Stato-Regioni sulla formazione per RSPP**

...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico

Aspetti generali:

Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (artt. 2 e 3),
ossia

- estensione delle norme a **tutti i settori di attività**,
privati e pubblici



...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico

Aspetti generali:

Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (artt. 2 e 3),

a tutte le tipologie di **rischio**:

- o stress lavoro-correlato,
- o lavoratrici in stato di gravidanza
- o connessi alle differenze di genere,
- o all'età,
- o alla provenienza da altri stati,
- o Ecc.



...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico

Aspetti generali:

- Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (artt. 2 e 3),
- a **tutti i lavoratori e lavoratrici** (subordinati e autonomi in qualsiasi forma, es. contratti di somministrazione, lavoratori a distanza, ecc.)



INGV - Sez. Catania - M. Barone

...le principali novità contenute nel nuovo Testo
Unico

Aspetti generali:

- **Valutazione dei rischi**; le modalità di redazione del documento di valutazione dei rischi variano a seconda del livello occupazionale,
- obbligo di organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un numero adeguato di addetti.



...le principali novità contenute nel nuovo Testo
Unico

Aspetti generali:

- Rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda (articoli da 47 a 50): specificati i concetti di “**Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**” “territoriale” e di “sito” e le loro attribuzioni come già specificate nella Legge 123/2007;
- comunicazione annuale (art.18) dei nominativi degli RLS all'INAIL.

...le principali novità contenute nel nuovo
Testo Unico

Aspetti generali:

Normata la funzione dei **Preposti (*)**, prevedendo per questa figura apposito percorso formativo;



(*): anche «di fatto», ai sensi dell'art. 299;

...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico



Aspetti generali:

- **Coordinamento delle attività di vigilanza:** ruoli e compiti degli Istituti/Enti (es. INAIL, ex ISPEL, ecc.)



...le principali novità contenute nel nuovo
Testo Unico

Aspetti generali:

- Finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche (art. 11, con particolare riferimento al finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle micro, piccole e medie imprese nonché al finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza).

...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico



Formazione:

- Introdotta l'obbligatorietà della formazione anche per le **forme di lavoro atipiche**. (artt. 3 c. 4, 5, 6, 7 e 8)
- Rafforzata la formazione dei **lavoratori**, dei **preposti**, degli **RLS**

...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico



Formazione:

- Aggiornamento formativo per i Coordinatori della Sicurezza (40 ore ogni 5 anni)
- Aggiornamento formativo degli addetti alle emergenze, prevenzione incendi.



...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico



Regolamentazione di appalti e subappalti:

- Introdotto il concetto della “**qualificazione**” **delle imprese** e dei **lavoratori autonomi**.
- Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni e finanziamenti. (art. 27 c. 2).





...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico

Regolamentazione di appalti e subappalti:

- Confermata e codificata la necessità del **D.U.V.R.I.**, il documento unico di valutazione dei rischi per i lavori in appalto. (art.26 c.3);
- Diventano **nulli i contratti di appalto**, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i **costi della sicurezza** (art.26);
- **Puntualizzate le norme relative ai contratti d'appalto.**



...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico

Regolamentazione di appalti e subappalti:

- In caso di affidamento di lavori ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, il **datore di lavoro** è tenuto a **verificarne l'idoneità tecnico professionale**, attraverso il **sistema di qualificazione delle imprese** che sarà definito con un decreto da emanarsi entro un anno.
- Fino ad allora la verifica andrà eseguita attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000.

...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico

Regolamentazione di appalti e subappalti:

- Il datore di lavoro dovrà, inoltre, fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi informazioni dettagliate sui rischi esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico

Regolamentazione di appalti e subappalti:

- Il **datore di lavoro committente** promuove tale **cooperazione** elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- tale documento va allegato al contratto di appalto o di opera. Questi obblighi non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.



ATTENZIONE!!

DPCM 28 novembre 2011, n. 231

Regolamento di attuazione dell'art. 3, c.2, del dlgs n. 81/2008 relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della Protezione Civile.

- art.8 c.5 DPCM 28 novembre 2011, n.231
- Nelle attività di cui all'art. 3 L. n. 225/92, in cui si trovino a cooperare **soggetti che non hanno alcun rapporto di impiego con il DPC**, il personale del medesimo Dipartimento, investito di compiti di coordinamento ed indirizzo, non è responsabile delle violazioni commesse, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, dal personale coordinato e, nei confronti del predetto personale, è esonerato dagli **adempimenti** previsti dal DLgs n. 81/08 e s.m.i., in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, **che rimangono a carico dei soggetti titolari delle posizioni di garanzia nei confronti del personale operante**, così come individuati dai rispettivi ordinamenti e dalle specifiche disposizioni di settore.

I soggetti della prevenzione

- Datore di Lavoro; Dirigenti; Preposti
- Servizio di Prevenzione e Protezione
- Medico Competente
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Lavoratori
- Progettisti e Costruttori
- Fornitori
- Installatori



Regolamento di Organizzazione e Funzionamento INGV

I 00143 Roma
Via di Vigna Murata 605
Tel: (0039) 06518601
Fax: (0039) 0651860580
URL: www.ingv.it
email: aoo.roma@pec.ingv.it

Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO Roma
Protocollo Generale - U
N. 0008588
Roma, 29/07/2011



Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia

ALBI Ufficiali INGV


Pc Sezioni e sedi distaccate
Personale dipendente
Uffici interessati
Il.ss.

Oggetto: Pubblicità atti

A norma di quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, si trasmettono le copie delle Delibere o Decreti allegate, con preghiera di affiggerli all'Albo ufficiale della Sezione/sede distaccata per almeno 15 gg. (ovvero diverso termine se indicato nel provvedimento) e di notificarli ai dipendenti interessati della propria sezione.

Delibera n. 6.2.2.11 / B – Nuovo organigramma in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro

Il Direttore Generale
(Dott. Tullio PEPE)





Delibera n. 6.2.2.11/B

Allegato I al Verbale n. 2/2011

Oggetto: nuovo organigramma in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Vista la Delibera CD n. 6.2.2.11/A del 28/6/2011, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento dell'INGV per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- visti i vari provvedimenti, con cui è stato definito l'organigramma dell'Istituto in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;
- visto il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) di cui al Decreto legislativo 9/4/'08, n. 81 e le ulteriori disposizioni integrative e correttive apportate dal Decreto legislativo 3/8/09, n. 106;
- su proposta del Presidente,

DELIBERA

A decorrere dalla data della presente Delibera, l'organigramma dell'INGV in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, risulta ridefinito nel modo seguente:

Datore di lavoro:

- il Direttore generale;

Dirigenti:

- i Direttori per le sedi delle Sezioni di Roma, Napoli, Milano, Palermo, Catania, Bologna, Pisa e delle sedi distaccate afferenti alle Sezioni stesse;

Preposti alla Sicurezza:

- i Dirigenti preposti agli Uffici e Servizi dell'Amministrazione centrale per la sede centrale, i Responsabili di Unità funzionali, di Unità di progetto e di Servizi per la sede centrale e per le altre sedi;

Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):

- CERRONE Massimiliano per la sede centrale e le sedi distaccate afferenti alle Sezioni costituite presso la sede centrale,
- VERTECHI Enrico per la sede della Sezione di Napoli - Osservatorio vesuviano e le sedi distaccate afferenti alla Sezione di Napoli - Osservatorio vesuviano,
- MAISTRELLO Mariano per la sede della sezione di Milano,

Delibera n.6,2,2,11/B
Allegato I
al Verbale n.2/2001



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

- BARONE Massimiliano per la sede della Sezione di Catania e le sedi distaccate afferenti alle Sezioni di Catania,
- SCALETTA Claudio per la sede della Sezione di Palermo,
- PONZONI Gabriele per la sede della Sezione di Bologna,
- NANNIPIERI Luca per la sede della Sezione di Pisa;

Medico competente:

Dott. Ludovico CHIANESE della soc. MEDICAL SERVICE srl;

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):

- CELI Rossella, CIANCHINI Gianfranco e SORRENTINO Diego designati dalle OO.SS. per la sede centrale e le sedi distaccate afferenti alle Sezioni costituite presso la sede centrale nonché, nelle more di individuare dipendenti disponibili a ricoprire il ruolo, per la sede della Sezione di Pisa,
- CAPELLO Marco, designato dalle OO.SS. per la sede della Sezione di Napoli - Osservatorio vesuviano e le sedi distaccate afferenti alla Sezione di Napoli - Osservatorio vesuviano,
- MIRENNA Santi, designato dalle OO.SS. per la sede della Sezione di Milano - Pavia,
- BONFANTI Piero, designato dalle OO.SS. per la sede della Sezione di Palermo,
- CAMPISI Orazio, designato dalle OO.SS. per la sede della Sezione di Catania e le sedi distaccate afferenti alla Sezione di Catania,
- VANNUCCI Gianfranco, designato dalle OO.SS. per la sede della Sezione di Bologna.

Roma, 28/6/2011


Il Segretario
(Dott. Fulvio PEPE)

IL PRESIDENTE
(Prof. Enzo BOSCHI)


I soggetti della prevenzione



ORGANIGRAMMA SICUREZZA e SALUTE



○ *gli obblighi...*



INGV - Sez. Catania - M. Barone



Il datore di lavoro e i dirigenti

che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (art.18):

- a) **nominare** il medico competente per la sorveglianza sanitaria;
- b) **designare** preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

Il datore di lavoro e i dirigenti

che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (art.18):

- c) nell'**affidare** i compiti ai lavoratori, **tenere conto delle capacità** e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) **fornire** ai lavoratori i necessari e **idonei D.P.I.**, sentito il RSPP e il MC;



Il DdL e i dirigenti

che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (art.18):



- e) **prendere** le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento **accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico**;
- f) **richiedere l'osservanza** da parte dei singoli lavoratori delle **norme vigenti**, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) **richiedere** al medico competente **l'osservanza degli obblighi** previsti a suo carico nel presente decreto;

Il datore di lavoro e i dirigenti

che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (art.18):

- h) **adottare** le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un **pericolo grave e immediato** circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;



Il datore di lavoro e i dirigenti

che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (art.18):

- l) **adempiere** agli obblighi di **informazione, formazione e addestramento** di cui agli artt. 36 e 37;
- m) **astenersi**, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

Il datore di lavoro e i dirigenti



che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (art.18):

- o n) **consentire** ai lavoratori di verificare, mediante il **RLS**, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o o) **consegnare** tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del **DVR**, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni;
- o p) **elaborare** il **DUVRI** e su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai RLS;

Il datore di lavoro e i dirigenti

che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (art.18):

- o q) **prendere** appropriati **provvedimenti** per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- o r) **comunicare** all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli **infortuni sul lavoro** che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

Il datore di lavoro e i dirigenti

che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (art.18):

- o s) **consultare** il **RLS** secondo quanto previsto all'art. 50;
- o t) **adottare** le **misure** necessarie ai fini della **prevenzione incendi** e dell'**evacuazione** dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla **natura** dell'**attività**, alle **dimensioni** dell'azienda o dell'unità produttiva, e al **numero delle persone** presenti;

Il datore di lavoro e i dirigenti

che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (art.18):

- o u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, **munire** i lavoratori di apposita **tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- o v) **convocare** la **riunione periodica** di cui all'articolo 35;



Il datore di lavoro e i dirigenti

che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (art.18):

- z) **aggiornare** le misure di prevenzione in **relazione ai mutamenti organizzativi** e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al **grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione**;
- aa) **comunicare** annualmente all'INAIL i nominativi dei **RLS**;
- bb) **vigilare** affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di **sorveglianza sanitaria** non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.



Il datore di lavoro e i dirigenti

che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (art.18):

2. Il **datore di lavoro** fornisce al **S.P.P.** ed al **medico competente (MC)** informazioni in merito a:

- o a) **natura dei rischi;**
- o b) **l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;**
- o c) **descrizione degli impianti e dei processi produttivi;**
- o d) **dati relativi a infortuni ed alle malattie professionali;**
- o e) **provvedimenti adottati dagli Organi di vigilanza.**



I Preposti

secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (art.19):

- a) **sovrintendere e vigilare** sulla **osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge**, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto **adeguate istruzioni** accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) **richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

I Preposti

secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (art.19):

- d) **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) **segnalare** tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) **frequentare** appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Lavoratore- DEFINIZIONE:



- ✦ **persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, ...".**

I Lavoratori (art.20):

- ❖ Ogni **lavoratore** deve prendersi **cura** della propria salute e sicurezza e di quella delle altre **persone** presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.



I Lavoratori

devono in particolare (art.20 c.2):



- a) **contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) **osservare** le **disposizioni** e le **istruzioni** impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) **utilizzare correttamente** le **attrezzature di lavoro**, le **sostanze** e i **preparati pericolosi**, i **mezzi di trasporto**, nonché i **dispositivi di sicurezza**;
- d) **utilizzare** in modo appropriato i **dispositivi di protezione** messi a loro disposizione;

I Lavoratori devono

in particolare(art.20 c.2):

- e) **segnalare** immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le **deficienze dei mezzi e dei dispositivi** di cui alle lettere c) e d), nonché **qualsiasi eventuale condizione di pericolo** di cui vengano a conoscenza, **adoperandosi** direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) **per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente**, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) **non rimuovere o modificare** senza autorizzazione i **dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo**;



I Lavoratori devono in particolare (art.20 c.2):

- g) **non compiere** di propria iniziativa **operazioni o manovre** che non sono di loro competenza ovvero che **possono compromettere la sicurezza** propria o di altri lavoratori;
- h) **partecipare** ai **programmi di formazione e di addestramento** organizzati dal datore di lavoro;
- ⊕ i) **sottoporsi** ai **controlli sanitari** previsti dal DLgs 81/08 o comunque disposti dal medico competente.



I Progettisti_(art.22):



- I **progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti** rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. ?

I fabbricanti e i fornitori (art.23):

- 1. Sono **vietati** la **fabbricazione**, la **vendita**, il **nolegg**io e la **concessione in uso** di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti **non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti** in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Gli Installatori (art.24):



- Gli **installatori e montatori di impianti**, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono **attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro**, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Il Medico Competente (art.25):

- a) **collabora** con il **DdL** e con il **SPP** alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico_fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) **programma ed effettua** la **sorveglianza sanitaria** attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) **istituisce**, anche tramite l'accesso alle **cartelle sanitarie e di rischio**, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d) **consegna** al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) **consegna** al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;



Il Medico Competente (art.25):



- f) **invia** all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le **cartelle sanitarie e di rischio** nei casi previsti dal presente decreto, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- g) **fornisce informazioni** ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. **Fornisce** altresì, a richiesta, **informazioni** analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) **informa** ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

Il Medico Competente (art.25):

- i) **comunica** per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, **i risultati anonimi collettivi** della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) **visita gli ambienti di lavoro** almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) **partecipa** alla **programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori** i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) **comunica**, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione compiti **(definizione)**:

Il T.U. all'art.2 c. 1 lett. f) definisce il RSPP:

*“**Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.**”*



Art. 32. (Capacità e requisiti professionali degli RSPP/ASPP interni ed esterni)

- 1. **Capacità** ed i **requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi** presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
- 2. Per lo svolgimento delle funzioni ..., è necessario essere in **possesso di un titolo di studio** ... nonché di un **attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento**, a specifici corsi di formazione **adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative**.
- Per lo svolgimento della funzione di RSPP, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un **attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali**.
- I RSPP/ASPP sono tenuti a frequentare **corsi di aggiornamento** secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni

Il Servizio di Prevenzione e Protezione compiti (art.33):



1. Il SPP dai rischi professionali provvede:

- a) all'**individuazione** dei **fattori di rischio**, alla **valutazione dei rischi** e all'individuazione delle **misure per la sicurezza e la salubrità** degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad **elaborare**, per quanto di competenza, le **misure preventive e protettive** di cui all'articolo 28, comma 2, e i **sistemi di controllo** di tali misure;
- c) ad **elaborare** le **procedure di sicurezza** per le varie attività;

Il Servizio di Prevenzione e Protezione compiti (art.33):



1. Il SPP dai rischi professionali provvede:

- d) a **proporre** i **programmi di informazione e formazione** dei lavoratori;
- e) a **partecipare** alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a **fornire** ai lavoratori le **informazioni** di cui all'art.36.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione compiti (art.33):

- 2. **I componenti del SPP sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi** di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
- 3. **Il SPP è utilizzato dal datore di lavoro.**

... in breve, il SPP non ha il
compito di vigilare...



- ...ha il compito di individuare i rischi;
- a tal fine deve svolgere una continuativa opera di monitoraggio in esito alla quale deve segnalare eventuali inadempienze in materia di sicurezza.



L'Apparato sanzionatorio

- Le **sanzioni** si trovano non solo alla fine del titolo I (principi comuni) ma si trovano anche alle fine di ciascun titolo specifico, con la conseguente applicazione del **critério di “specialità”** nell'applicazione della sanzione.

...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico

Apparato sanzionatorio:

- **Inasprimento delle sanzioni** in riferimento ai Datori di Lavoro che non provvedano rispettivamente alla effettuazione della

- **valutazione dei rischi**
- **nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

(arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro)



...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico

Apparato sanzionatorio:

- Confermata la possibilità per gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro di procedere alla **sospensione dell'attività** in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro
- Definite **disposizioni in caso di omicidio colposo e lesioni gravi** con collegamento alla responsabilità d'impresa (**D.Lgs. 231/01**)

efficacia esimente



...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico

Apparato sanzionatorio - Implicazioni D.Lgs. 231/01

- Viene introdotto all'interno del testo unico una norma specifica (art. 30) riguardante il “**modello di organizzazione e gestione**” di cui al D.Lgs. 231/2001, per la definizione e l'attuazione di una **politica** aziendale **per la salute e sicurezza**.

Tale modello, idoneo ad avere **efficacia esimente** della **responsabilità amministrativa** delle persone giuridiche, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici.

...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico

Apparato sanzionatorio - Implicazioni D.Lgs. 231/01

Adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli **standard tecnico-strutturali** di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- **attività di valutazione dei rischi** e di **predisposizione delle misure di prevenzione e protezione** conseguenti;
- attività di **natura organizzativa**, quali **emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**;
- attività di **sorveglianza sanitaria**.

...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico

Apparato sanzionatorio - Implicazioni D.Lgs. 231/01

Adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- attività di **informazione e formazione** dei lavoratori;
- attività di **vigilanza** con riferimento al **rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro** in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di **documentazioni** e **certificazioni** obbligatorie di legge;
- **periodiche verifiche** dell'applicazione e **dell'efficacia delle procedure adottate.**

...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico

Apparato sanzionatorio - Implicazioni D.Lgs. 231/01

- Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere *un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Norme e linee guida

Attualmente esistono due sole norme certificabili:

- **BS OHSAS 18001:2007** (Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro - Requisiti).
- **UNI 10617:99** (Sistema di Gestione sulla sicurezza negli impianti a rischio di incidente rilevante).

...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico

Norme e linee guida

Diverse Linee Guida per l'implementazione dei sistemi di gestione, tra le quali, sono state **universalmente riconosciute** come valide le seguenti:

BS 8800/96 - Linee guida sui sistemi di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

OHSAS 18002:99 - Linee guida applicative OHSAS 18001:99.

UNI 10616:97 - Gestione della sicurezza nell'esercizio di impianti a rischio di incidente rilevante.

Documento ILO/OSH MS 2001 - Linee guida tecniche sui sistemi di gestione della sicurezza e salute sul lavoro.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro

"Parte del sistema complessivo di gestione che facilita la gestione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro associati al business dell'organizzazione".

Include

- la **struttura organizzativa**,
- le **attività di pianificazione**,
- le **responsabilità**,
- le **pratiche**,
- le **procedure**,
- i **processi e le risorse** necessarie per lo sviluppo,
- l'**implementazione**,
- la **revisione** ed il **mantenimento** della politica di SSL dell'organizzazione.


Il Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro

Le finalità del SGSL:

- a) **Ridurre i costi** della SSL compresi quelli derivanti da:
 - incidenti
 - infortuni
 - malattie correlate al lavoro**minimizzando i rischi** cui possono essere esposti dipendenti o terzi.
- b) **Aumentare l'efficienza e le prestazioni.**
- c) Contribuire a **migliorare i livelli di salute e sicurezza** sul lavoro.
- d) **Migliorare l'immagine** interna ed esterna dell'organizzazione.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro

Il SGSL può essere rappresentato secondo lo schema seguente:



Sezione di Catania
Piazza Roma, 2
95123 Catania, Italy
Tel. +39 095 7165800
Fax +39 095 435801
URL: www.ci.ingv.it
email: barone@ci.ingv.it



Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia

LINEE DI INDIRIZZO S.G.I.

MANUALE
SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
SALUTE - SICUREZZA - AMBIENTE

(Massimiliano Barone)

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Sezione di Catania
Dott. Ing. Massimiliano Barone

Rev. dic.2009

Elab. Dott. Ing. M. Barone

MANUALE - SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO SALUTE SICUREZZA AMBIENTE
- 1 di 98 -

INGV - Sez. Catania - M. Barone



... e se il lavoratore rifiuta ...!?!?

- *Nel caso di persistente rifiuto del lavoratore, esso potrebbe incorrere in un'infrazione disciplinare, tale da giustificare il licenziamento.*
- Ai fini del giudizio sulla gravità di tale infrazione è peraltro necessaria una valutazione sia della specifica idoneità, soggettiva ed oggettiva, di tale misura per garantire l'integrità fisica del lavoratore, sia delle ragioni del rifiuto di questi.

Cass. Civ., sez. IV, 6/10/1995 n. 12297,
in Giust. Pen., 1996, II, p. 507.

- La giurisprudenza ha affermato che il **compito del datore di lavoro non può risolversi nella messa a disposizione di presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene**, ma **deve costituire una delle particolari attività dell'imprenditore**, gravando su questo l'onere di **fare cultura** sul rispetto delle norme antinfortunistiche, di svolgere continua, assidua azione pedagogica, con il ricorso, se del caso, anche a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguino alle citate disposizioni.



Cass. pen. sez. IV, 9.12.96,

- è pertanto colpevole il **DdL** che "... *conoscenza del comportamento* più volte tenuto dal lavoratore in violazione della norma antinfortunistica, *lo abbia ripetutamente ripreso ed invitato ad attenersi alle disposizioni* ma, *di fronte all'inottemperanza* del predetto, *non abbia adottato più decisi provvedimenti idonei ad evitare comunque la violazione delle misure di sicurezza*".



Corte di Cassazione 2 febr. 2005

- In caso d'infortunio sul lavoro subito presso un laboratorio universitario da un **dottorando** intento a un'operazione di manutenzione di un apparecchio laser vetusto e sprovvisto dei necessari dispositivi di sicurezza, è colpevole del **reato di lesione personale colposa** cui all'art. 590 c.p. il **responsabile del laboratorio** di Spettroscopia Laser del Dipartimento di Scienze Fisiche che, pur non dotato di autonomia di spesa e nonostante le richieste di sostituzione dell'apparecchio inutilmente avanzate all'Università, ne abbia consentito la manutenzione da parte del dottorando e **non ne abbia impedito l'uso**, con la conseguenza della partenza accidentale del raggio laser.

INGV - Sez. Catania - M. Barone



I costi della non sicurezza

○ DATI INFORTUNISTICI INAIL

Il 10 luglio 2012 l'INAIL ha presentato il Rapporto Annuale.

○ I dati provvisori mostrano **920 infortuni mortali per il 2011** e riguarda i casi rilevati e acquisiti nei sistemi INAIL.

○ **725.174** i casi di infortunio

(calo del 6,6% rispetto ai 776.099 del 2010)



Tavola 4.12 - Infortuni Lavorativi avvenuti nel periodo 2006-2010, definiti a tutto il 30.04.2011 e comunicati al CCI, per anno e settore di attività - Valori Assoluti e Valori Percentuali

VALORI ASSOLUTI

SETTORE DI ATTIVITA'	2006	2007	2008	2009	2010
AGRICOLTURA	10.811	9.520	9.629	10.068	8.131
ARTIGIANATO	23.154	21.670	20.801	19.670	15.532
INDUSTRIA	67.006	65.373	65.841	64.442	54.178
CONTO STATO	3.364	3.414	3.747	3.841	3.456
NON DETERMINATO (*)	367	262	292	361	124
TOTALE	104.702	100.239	100.310	98.382	81.421

VALORI PERCENTUALI

SETTORE DI ATTIVITA'	2006	2007	2008	2009	2010
AGRICOLTURA	10,3%	9,5%	9,6%	10,2%	10,0%
ARTIGIANATO	22,1%	21,6%	20,7%	20,0%	19,1%
INDUSTRIA	64,0%	65,2%	65,6%	65,5%	66,5%
CONTO STATO	3,2%	3,4%	3,7%	3,9%	4,2%
NON DETERMINATO (*)	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%	0,2%

(*) Vi confluiscono i dati relativi ad ENPAIA ed IPSEMA

INGV - Sez. Catania - M. Barone

Tavola 5.6 - Malattie Professionali manifestatesi nel periodo 2006-2010, definite a tutto il 30.04.2011 e comunicate al CCI, per anno e settore di attività - Valori Assoluti e Valori Percentuali

VALORI ASSOLUTI

SETTORE DI ATTIVITA'	2006	2007	2008	2009	2010
AGRICOLTURA	610	697	902	1.802	2.619
ARTIGIANATO	1.838	2.239	2.561	3.181	3.570
INDUSTRIA	6.879	7.438	8.314	9.042	59
CONTO STATO	57	65	75	65	9.432
NON DETERMINATO (*)	41	45	47	51	25
TOTALE	9.425	10.484	11.899	14.141	15.705

VALORI PERCENTUALI

SETTORE DI ATTIVITA'	2006	2007	2008	2009	2010
AGRICOLTURA	6,5%	6,6%	7,6%	12,7%	16,7%
ARTIGIANATO	19,5%	21,4%	21,5%	22,5%	22,7%
INDUSTRIA	73,0%	70,9%	69,9%	63,9%	60,1%
CONTO STATO	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,4%
NON DETERMINATO (*)	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,2%

(*) Vi confluiscono i dati relativi ad ENPAIA ed IPSEMA

I costi della non sicurezza

- ogni giorno vengono denunciati all'INAIL circa **2.500 infortuni superiori a 3 giorni**
- media 3-4 infortuni mortali al giorno
- circa 16,5 milioni di **giornate lavorative perse** in un anno
- **costo sociale** annuo per infortunio e malattia professionale pari a circa 28,4 miliardi di Euro, ovvero al 3,2% del nostro PIL.



I costi della non sicurezza

- **L'Agenzia Europea stima il costo per infortuni e malattie professionali tra il 2,6% - 3,8% del PIL dell'UE.**



Costi complessivi dei danni da lavoro nel 2009

47 miliardi di euro

- quasi 39 sono stati spesi dalla collettività, dalle aziende e dai lavoratori per far fronte agli infortuni.

Fonte INAIL venerdì, 8 giugno 2012

○ Il **costo complessivo** dei danni professionali è previsto di circa **52 miliardi di euro nel 2012**.

○ Il costo del singolo infortunio va ben oltre i **50 mila euro**,, Giuseppe Lucibello, direttore generale INAIL.

○ Il **programma Co&Si (Costi e sicurezza)** è allo stadio di prototipo ma sarà a breve disponibile sul sito Inail. Il software ha l'obiettivo di "rendere l'imprenditore consapevole dei costi che ruotano intorno alla sicurezza perché la prevenzione è anche un investimento con ritorni economici reali", ha detto Lucibello. *Il modello Inail permetterà di stimare il possibile risparmio economico che l'azienda potrebbe ottenere con una buona gestione della politica della sicurezza.* A partire dai dati sui costi degli infortuni e delle malattie professionali, sul capitale investito in prevenzione e sulla possibile riduzione dei costi della non sicurezza.

Fonte INAIL venerdì, 8 giugno 2012

Le principali tipologie di criteri di catalogazione sono:

- **Costi diretti** e **costi indiretti**.
- **Costi assicurati** e **costi non assicurati**.
- **Costi controllabili** e **costi non controllabili**.
- **Costi espliciti** e **costi nascosti**.

Esempi di costi diretti



- **Spese ospedaliere**, consulti medici, riabilitazione, medicinali.
- **Integrazione dei salari** per la quota non coperta da assicurazioni.
- **Danni subiti** dai mezzi di produzione (macchinari, attrezzature, edifici, veicoli).
- **Valore della produzione** per le interruzioni causate dall'incidente.
- **Sanzioni** varie ed azioni di rivalsa.
- **Perdita di produttività del lavoratore** infortunato dopo il suo ritorno al lavoro.



Esempi di costi indiretti

- **Riduzione della produttività** della forza lavoro dovuta all'infortunio.
- **Costi degli straordinari** necessari a recuperare il tempo perso a seguito dell'incidente e dell'assenza del lavoratore infortunato.
- **Costo delle attività di indagine**, compilazione di verbali e rapporti con le autorità di controllo.
- **Costi di retraining** e di recruiting nel caso in cui al lavoratore infortunato venga modificata la mansione.

costi nascosti

Danno all'immagine che ha una duplice prospettiva:
interna ed esterna.

- o **Interna**, ossia verso i propri dipendenti, nei quali può essere ravvisato un calo di morale e di senso di attaccamento all'azienda con conseguente perdita di produttività;
- o **esterna**, ossia verso Terzi (...) che potrebbe andare persa a causa di eventuali ritardi o disservizi nella fornitura, con ripercussioni negative anche sull'acquisizione di nuovi referenti. Quest'ultima tipologia di danno è indubbiamente di difficile quantificazione, ma non di portata trascurabile se si considera che secondo le stime elaborate dall'European Agency for Safety and Health at Work il **rapporto tra costi manifesti e costi nascosti è di 1:11.**



<http://infopanic.com>

Gli altri !?!...



<http://infopanic.com>

INGV - Sez. Catania - M. Barone



INGV - Sez. Catania - M. Barone



INGV - Sez. Catania - M. Barone



INGV - Sez. Catania - M. Barone



INGV - Sez. Catania - M. Barone



INGV - Sez. Catania - M. Barone



INGV - Sez. Catania - M. Barone







INGV - Sez. Catania - M. Barone




INGV - Sez. Catania - M. Buone



INGV - Sez. Catania - M. Barone



INGV - Sez. Catania - M. Barone



INGV - Sez. Catania - M. Barone



INGV - Sez. Catania - M. Barone




INGV - Sez. Catania - M. Barone



INGV - Sez. Catania - M. Barone

...la sicurezza ?!?

... solo buona educazione...



INGV - Sez. Catania - M. Barone

*Conclusioni ...
non solo divieti e obblighi*



*... ma collaborazione
ed intelligenza*



Fine 1° parte

INGV - Sez. Catania - M. Barone